



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa all'O.RE.CO. con nota
prot. N° del

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 20 del 30-09-2009

Adunanza **straordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla prosecuzione degli affidamenti di servizi pubblici locali e di interesse generale di cui è titolare COGEME spa in forza di precedenti deliberazioni comunali e dello statuto sociale.

L'anno **duemilanove** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente	
ZAMBONI DR. CARLO	VICESINDACO	Presente	
PAROLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
ZAGNAGNOLI LIVIO	CONSIGLIERE	Presente	
LOMBARDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente	
PLATTO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente	
PACETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente	
MASTROTOTARO MAURO	CONSIGLIERE	Presente	
MAZZOLA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente	
SPALENZA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente	
BRAMBILLA DR. GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	Assente	
BERTOLI BUSIO DR.MARIACRISTINA	CONSIGLIERE	Presente	
ARICI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente	
BIANCHINI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente	
SCHIOPPETTI ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente	
TEDOLDI IVAN	CONSIGLIERE	Presente	Totale presenti N° 14
ESTI ERMANN0	CONSIGLIERE	Presente	Totale assenti N° 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **MOSCHELLA DOTT. SANTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZAMPEDRI ANTONIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Determinazioni in ordine alla prosecuzione degli affidamenti di servizi pubblici locali e di interesse generale di cui è titolare COGEME spa in forza di precedenti deliberazioni comunali e dello statuto sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- COGEME s.p.a. è stata a suo tempo costituita dai Comuni di Berlingo, Castegnato, Castrezzato, Cazzago San Martino, Comezzano Cizzago, Erbusco, Lograto, Maclodio, Paderno Franciacorta, Passirano, Pontoglio, Rovato, Rudiano, Torbole Casaglia, Trezano, Urago D'oglio, quale società rispondente al modello descritto dall'art. 22, comma 3°, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 poi divenuto l'art. 113, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.);
- successivamente, sempre in applicazione delle norme di legge ricordate al precedente alinea, hanno aderito a COGEME s.p.a. i seguenti Comuni: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Adro, Angolo Terme, Azzano Mella, Barbariga, Barbata, Borgo San Giacomo, Brandico, Castelvati, Castelli Calepio, Castel Mella, Castione della Presolana, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Corzano, Costa Volpino, Credaro, Dello, Flero, Fontanella, Foresto Sparso, Gandosso, Iseo, Longhena, Mairano, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Parzanica, Pian Camuno, Pompiano, Poncarale, Predore, Provaglio d'Iseo, Pumenengo, Roccafranca, Rodengo Saiano, Sarnico, Sulzano, Tavernola Bergamasca, Torre Pallavicina, Verolavecchia, Viadanica, Vigolo, Villachiarà, Villongo, Zone;
- tutti i sopra elencati enti locali, i quali oggi detengono l'intero capitale di COGEME s.p.a., hanno approvato lo statuto della società quale costituita ed operante ai sensi dell'art. 22, comma 3°, lett. e) della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- secondo la giurisprudenza, quando il rapporto intercorre tra un ente locale ed una società che ne rappresenti una forma di gestione diretta, con l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società il Comune ha manifestato e cristallizzato l'opzione del modulo gestorio, mentre con il successivo atto di affidamento e di approvazione del contratto di servizio si limita a dare esecuzione necessitata alla presupposta scelta organizzativa (così Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 nonché Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864). Fermo restando che *«la situazione che ebbe a concretizzare l'affidamento diretto del servizio deve essere ricondotta agli atti costitutivi della società»* (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 167);
- dunque, fin dalla sua origine, COGEME s.p.a. è stata conformata dai Comuni soci quale loro strumento organizzativo per la gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale; si tratta, quindi di società che *«per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici»* (Corte cost., 1° febbraio 2006, n. 29);
- in coerenza con la citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 113, comma 15 bis del t.u.e.l. prevede che non incorrono nell'anticipata cessazione al 31 dicembre 2006 ma proseguono fino alla naturale scadenza, le gestioni *«affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società*

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

- del resto, secondo la giurisprudenza, il menzionato art. 113 comma 15 *bis* del t.u.e.l. (ed anche il relativo comma 5°, lett. c) determinano, ove necessario, una sanatoria retroattiva generale dei rapporti di gestione instaurati tra enti locali soci e società a capitale interamente pubblico consentendone la prosecuzione purché esse si presentino in linea con i nuovi principi regolatori della materia (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2004, n. 679 e 28 giugno 2004, n. 4771; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2004, n. 2549);
- pertanto, ai sensi di quanto sopra, COGEME s.p.a. è affidataria delle attività rientranti nell'oggetto sociale per la durata della società medesima ovvero, se superiore, per trenta anni (in base alla regola generale sulla durata delle concessioni di servizio pubblico);
- peraltro, nella prima metà dell'anno 2006, gli enti locali soci hanno deliberato il riassetto strategico di COGEME s.p.a. e la riorganizzazione dell'erogazione dei servizi pubblici da essa espletati. Precisamente, l'operazione ha riguardato l'aggregazione di rami d'azienda di AEM Cremona s.p.a., ASM Pavia s.p.a., ASTEM Lodi s.p.a. e COGEME s.p.a. e successivamente di SCS s.p.a. ed ha avuto per esito la creazione di Linea Group Holding S.r.l., la quale è subentrata nei rapporti già facenti capo alle sopra elencate società, relativi alla distribuzione e vendita del gas, produzione e vendita dell'energia elettrica, gestione dei rifiuti urbani, smaltimento dei rifiuti speciali, servizi relativi all'informatica;
- per effetto dell'operazione di riorganizzazione indicata nel precedente alinea, AEM Cremona s.p.a., ASM Pavia s.p.a., ASTEM Lodi s.p.a., SCS s.p.a. e COGEME s.p.a. (tutte società a capitale interamente pubblico locale) detengono pro quota il 100% delle quote di Linea Group Holding, la quale a sua volta agisce nei singoli settori attraverso apposite società operative;
- Linea Group Holding S.r.l. è società che opera in concorrenza con gli altri operatori del settore, pubblici e privati;
- precisamente, l'operazione di cui ai precedenti alinea è stata deliberata dai Comuni soci in COGEME s.p.a. con atto di Consiglio;
- COGEME s.p.a. partecipa oggi altresì ad una società (Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.) la quale risulta dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi ai servizi idrici appartenenti agli odierni gestori presenti nell'Area Omogenea Ovest dell'ATO della Provincia di Brescia e che prosegue nell'espletamento dei servizi idrici, già effettuati dai singoli operatori, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15-bis, secondo periodo del t.u.e.l.);
- l'organizzazione, in house di A.O.B. 2 s.r.l., risulta dalle delibere dei Consigli degli enti locali soci in COGEME s.p.a.;
- peraltro, anche dopo il perfezionamento delle operazioni dalle quali sono derivate Linea Group Holding s.r.l. ed A.O.B. 2 s.r.l., la società COGEME, mentre detiene partecipazioni nelle due predette società, conserva l'affidamento, da parte degli enti locali soci, di una serie di attività di servizio pubblico, tra le quali: gestione calore, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali. Siffatte attività costituiscono missione della società fin dalla relativa costituzione ai sensi dell'art. 2 dello statuto che annovera nell'oggetto di COGEME s.p.a., tra l'altro, «*la progettazione, la realizzazione, nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse*» (lett. b), «*la progettazione, costruzione e gestione, su*

indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa» (lett. c), «la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili» (lett. d), «la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica con i vari sistemi tecnologici» (lett. h);

- la gestione calore consiste esattamente nelle attività necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli immobili di proprietà comunale destinati, oltre che all'uso dell'Amministrazione, altresì all'uso del pubblico, ivi comprese le attività di progettazione, costruzione e gestione preordinate ad assicurare il risparmio e l'efficienza energetica;
- inoltre, COGEME s.p.a. mantiene la proprietà delle reti e degli impianti, sia quelli relativi alle attività conferite in Linea Group Holding s.r.l. ed A.O.B. 2 s.r.l., sia quelli riguardanti le attività svolte direttamente;
- tenuto conto della complessiva situazione descritta nei precedenti alinea, gli enti locali soci ritengono di dover razionalizzare e meglio definire l'odierno ruolo della società, come risulta dal verbale della Conferenza dei relativi rappresentanti allegata al presente atto alla lett. "A";
- peraltro, in sede di assemblea ordinaria del 29 giugno 2009, gli enti locali soci hanno ritenuto che, alla luce delle attuali condizioni normative in tema di affidamento dei servizi pubblici locali e della sempre crescente competizione nell'ambito dei servizi pubblici aperti al mercato, non solo siano state previdenti le scelte compiute con l'adesione al progetto LGH, ma sarà necessario un ulteriore passaggio, volto a distinguere, mediante opportuni interventi, in maniera chiara e definitiva la parte di Società, che opera nei servizi territoriali locali (gestione calore, cimiteri, illuminazione pubblica) e di pubblico interesse, da quella che fa riferimento ad attività collegate a LGH;
- che in particolare gli enti locali soci, nella sopra richiamata Conferenza e alla luce di quanto precede si sono orientati nel senso di:
 - i) addivenire alla configurazione di COGEME s.p.a. quale società patrimoniale e quale strumento organizzativo dei Comuni soci mediante il quale essi partecipano nelle società rispondenti ai vari modelli gestionali previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché il relativo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni sono portatori;
 - ii) conseguentemente, di scorporare da COGEME s.p.a. le attività di cui la società è affidataria secondo il modello in house providing, diverse dal servizio idrico integrato già collocato in A.O.B. 2 s.r.l., e ciò mediante il conferimento dei pertinenti rami d'azienda in apposita società denominata COGEME Servizi Territoriali s.r.l. la quale proseguirà, senza soluzione di continuità, negli affidamenti in house providing già facenti capo a COGEME s.p.a., attraverso i rami d'azienda da trasferire alla società di nuova costituzione;
- COGEME s.p.a. diviene pertanto strumento dei Comuni soci anche per quanto concerne la gestione della relativa partecipazione nella società in house providing - COGEME Servizi Territoriali s.r.l. -, mentre la gestione delle partecipazioni degli enti locali in A.O.B. 2 s.r.l. è disciplinata secondo le modalità puntualmente descritte nelle sopra menzionate delibere consiliari che approvarono la costituzione a l'adesione a quest'ultima società;
- al fine di conseguire il sopra descritto nuovo assetto organizzativo, si rende ora necessario approvare modifiche allo statuto di COGEME s.p.a., puntualizzandone l'oggetto sociale ed

inoltre deliberare lo statuto di COGEME Servizi Territoriali s.r.l., prevedendo tra l'altro le modalità dell'esercizio, da parte dei Comuni, del controllo su questa società in house providing analogo a quello da essi effettuato nei confronti dei propri servizi interni;

- il nuovo statuto di COGEME s.p.a. e quello di COGEME Servizi Territoriali s.r.l. sono allegati alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente alla lett. "B", alla lett. "C";
- al fine dell'esercizio, da parte degli enti locali, del sopra ricordato controllo sulla società in house providing analogo a quello da essi effettuato nei confronti dei propri servizi interni, il nuovo statuto di COGEME s.p.a. e quello di COGEME Servizi Territoriali s.r.l. contemplano, anzitutto, puntuali poteri attribuiti ai soci ed inoltre, con riferimento alle società in house providing, prevedono la sottoscrizione di apposita Convenzione intercomunale ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l., norma la quale stabilisce che gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo «coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero «la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»;
- pertanto gli enti locali hanno messo a punto il testo della convenzione intercomunale allegato al presente atto alla lett. "D", la quale viene espressamente recepita sia nello statuto di COGEME s.p.a. sia in quello di COGEME Servizi Territoriali S.r.l., sicché gli organi societari rimangono vincolati a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono;
- gli statuti di COGEME s.p.a. e di COGEME Servizi Territoriali S.r.l. garantiscono altresì la permanenza del capitale interamente pubblico delle società, per l'intera durata di esse;
- inoltre i menzionati statuti vincolano lo svolgimento dell'attività di COGEME Servizi Territoriali s.r.l. in favore degli enti locali di riferimento;
- del resto, la Corte di giustizia CE ammette la sussistenza del modello in house providing anche in caso di partecipazione indiretta degli enti locali nella società di gestione, purché in concreto la frapposizione della società holding non precluda agli enti locali l'esercizio, anche nei confronti della società di scopo, del "controllo analogo" a quello da essi esercitato nei riguardi dei loro servizi interni (Corte di giustizia, sez. I, 11 maggio 2006, nel procedimento C-340/04; id., sez. V, 27 febbraio 2003, nel procedimento C-373/00; id., sez. VI, 8 maggio 2003, nel procedimento C-349/97);
- il nuovo assetto societario non ricade nell'applicazione dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, perché COGEME s.p.a. tramite COGEME Servizi Territoriali s.r.l., opererà esclusivamente nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi di pubblica utilità;
- in considerazione di quanto sopra, COGEME Servizi Territoriali s.r.l. é lo strumento organizzativo specializzato mediante il quale i Comuni soci in COGEME s.p.a. espletano i servizi di interesse generale elencati nell'art. 4 del relativo statuto;
- pertanto, la soluzione organizzativa oggetto della presente deliberazione risponde altresì alla previsione di cui all'art. 3, comma 27° della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- del resto il nuovo assetto organizzativo è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali in quanto consente di rendere autonoma la gestione delle attività affidate ricorrendo al modello in house providing, rispetto alla gestione delle attività

organizzate secondo differenti schemi, proprio come è richiesto dal diritto interno e comunitario. Inoltre, l'assetto organizzativo oggetto della presente delibera permette di valorizzare ed evidenziare la volontà manifestata dagli enti locali, perché l'attività di COGEME s.p.a. con riferimento alle società partecipate che svolgono l'attività secondo il modello in house providing e, segnatamente, di COGEME Servizi Territoriali S.r.l. viene svolta sulla base di atti preventivamente approvati dai Comuni attraverso il Coordinamento appositamente contemplato dalla Convenzione intercomunale allegata al presente atto alla lett. "D";

- inoltre la convenienza, dal punto di vista dell'economicità e della qualità nella produzione dell'attività, dell'organizzazione che con la presente delibera si definisce, risulta confermata dalla relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione di COGEME s.p.a. allegata al presente atto alla lett. "E";
- peraltro, in base all'art. 23-bis comma 12° del d.l. 25 luglio 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 «*Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» e, pertanto, a maggior ragione, sono fatti salvi gli affidamenti già assegnati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 23-bis;
- inoltre, ai sensi del comma 11° dell'art. 23-bis «*L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo*»;
- peraltro non si può prospettare un'incompatibilità tra norme che non hanno il medesimo oggetto e precisamente tra il sopra ricordato art. 113, comma 15-bis del t.u.e.l. (che disciplina organicamente il periodo transitorio nelle gestioni in corso) e l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 (che disciplina espressamente la durata residua degli affidamenti in corso unicamente per quanto concerne i servizi idrici, rinviando per gli altri servizi pubblici ad apposito regolamento del Governo: cfr. i relativi commi 8° e 10°, lett. e);
- dunque, in relazione alle attività annoverate nell'oggetto sociale di COGEME Servizi Territoriali s.r.l., la prosecuzione degli affidamenti per il periodo transitorio descritto dall'art. 113, comma 15-bis, secondo periodo del t.u.e.l. non risulta attualmente modificata dall'entrata in vigore dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salve le norme che al riguardo potranno venire introdotte dai regolamenti contemplati dal relativo comma 10°, lett. e);
- con la presente deliberazione si esprime altresì il nulla osta alla prosecuzione da parte di COGEME Servizi Territoriali s.r.l. degli affidamenti già intervenuti in favore di COGEME s.p.a. ed oggi ricadenti nell'oggetto sociale della predetta società, fino alla relativa naturale scadenza ovvero per il periodo massimo consentito dall'ordinamento;
- l'operazione di riorganizzazione sopra descritta sarà portata ad esecuzione entro la data del 30 novembre 2009 e comunque, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto di COGEME s.p.a. a suo tempo approvato con deliberazioni amministrative di tutti gli enti locali soci, prima della sottoscrizione del contratto di società da parte di ciascuno di essi, una volta che la abbiano deliberata tanti Consigli comunali che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- gli enti locali che approvano la suddetta operazione e sottoscrivono la Convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l., allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale alla lett. "D", confermano COGEME s.p.a. quale loro strumento organizzativo

anche in relazione a future gestioni secondo il modello in house providing, mentre COGEME s.p.a. proseguirà nello svolgimento delle attività presso gli altri Comuni, diversi da quelli appena indicati, fino alla scadenza dei rapporti in corso e con applicazione per il resto delle norme che saranno all'epoca vigenti;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare i relativi artt. 30 e 113;

Visto l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 27° della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il verbale della Conferenza degli enti locali soci in COGEME s.p.a., allegato al presente atto alla lett. "A";

Vista la bozza del nuovo statuto di COGEME s.p.a. allegato al presente atto alla lett. "B";

Vista la bozza dello statuto di COGEME Servizi Territoriali s.r.l. allegato al presente atto alla lett. "C";

Vista la bozza di Convenzione intercomunale ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l. allegata al presente atto alla lett. "D";

Vista la relazione del Consiglio di amministrazione di COGEME s.p.a. allegata al presente atto alla lett. "E";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Tedoldi Ivan) su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di dare altresì atto che la società COGEME s.p.a. è modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento dei compiti e delle attività da essi assegnati e in particolare per la partecipazione e per la gestione di servizi pubblici locali e di interesse generale; essa è costituita ed opera per gli oggetti indicati nel relativo statuto. Pertanto, COGEME s.p.a. così come COGEME Servizi Territoriali S.r.l., quest'ultima rispondente al modello in house providing, costituisce lo strumento organizzativo per la continuazione delle varie attività di servizio pubblico e di pubblica utilità già contemplate dallo statuto di COGEME s.p.a., anche se precedentemente svolte in economia diretta dall'ente locale (essendo la gestione diretta in economia una forma organizzativa interna al pari della gestione in house providing), fermo restando che l'ente locale potrà stabilire la tempistica di svolgimento delle predette attività già indicate nello statuto di COGEME s.p.a. e in quanto tali da intendersi già organizzate e stabilite attraverso il modello gestorio di assunzione diretta; le successive deliberazioni per stabilire la predetta tempistica di

svolgimento si dovranno intendere esecutive della presente deliberazione;

- 2) **di approvare** e fare proprio il verbale della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali soci in COGEME s.p.a., allegato al presente atto alla lett. "A";
- 3) **di approvare**, pertanto, la configurazione di COGEME s.p.a. quale società patrimoniale e quale strumento organizzativo dei Comuni soci mediante il quale essi partecipano nelle società rispondenti ai vari modelli gestionali previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché il relativo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni sono portatori;
- 4) **in relazione** al rinnovato ruolo di COGEME s.p.a., di disporre lo scorporo dall'odierna società della gestione delle attività già affidate dagli enti locali soci secondo il modello in house providing, diverse dal servizio idrico integrato, mediante il conferimento dei pertinenti rami d'azienda in apposita società denominata COGEME Servizi Territoriali s.r.l.;
- 5) **di dare atto che** COGEME Servizi Territoriali s.r.l. proseguirà, senza soluzione di continuità, negli affidamenti in house providing già facenti capo a COGEME s.p.a. attraverso i rami d'azienda da trasferire alla società di nuova costituzione, fino alla scadenza degli affidamenti in essere ovvero per il periodo massimo consentito dall'ordinamento;
- 6) **di approvare** il nuovo statuto di COGEME s.p.a., lo statuto di COGEME Servizi Territoriali s.r.l., allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale rispettivamente alle lett. "B", "C";
- 7) **di dare atto che** i predetti statuti garantiscono il controllo da parte degli enti locali, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni, sulle attività svolte da COGEME Servizi Territoriali s.r.l.;
- 8) **di approvare**, ancora ai fini del controllo di cui al precedente p.to 7, la Convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l. allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale alla lett. "D", alla quale espressamente rinviano altresì gli statuti di COGEME s.p.a., con riferimento alle società in house providing, e di COGEME Servizi Territoriali s.r.l.;
- 9) **di approvare** e fare propria la relazione del consiglio di amministrazione di COGEME s.p.a. allegata al presente atto alla lett. "E" circa la convenienza dell'operazione di riorganizzazione;
- 10) **di dare atto che** la presente deliberazione non incide sui rapporti eventualmente in corso con soggetti terzi, diversi da COGEME s.p.a. ovvero COGEME Servizi Territoriali s.r.l. i quali proseguono fino scadenza per essi prevista dal contratto o dalla legge;
- 11) **di incaricare** i competenti organi ed uffici dell'Amministrazione comunale di porre in essere tutto quanto necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della sopra ricordata Convenzione intercomunale nonché la partecipazione all'assemblea di COGEME s.p.a. al fine della prevista costituzione di COGEME Servizi Territoriali s.r.l., nonché dell'approvazione del sopra ricordato nuovo statuto di COGEME s.p.a., precisando che gli organi dell'Amministrazione comunale sono legittimati a specificare e rettificare, d'accordo con gli altri enti locali soci in COGEME s.p.a. e per profili strettamente marginali, formali, tecnici, di puntualizzazione normativa od ordinamentale, gli atti sopra ricordati ed allegati al presente atto alle lett. "B", "C", nonché "D", qualora ciò si renda

necessario per dare attuazione alla presente deliberazione.

Seduta del Consiglio Comunale del 30-09-2009

Delibera N. 20

OGGETTO:

Determinazioni in ordine alla prosecuzione degli affidamenti di servizi pubblici locali e di interesse generale di cui è titolare COGEME spa in forza di precedenti deliberazioni comunali e dello statuto sociale.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica**.

Lì, 19.09.2009

Il Responsabile del Servizio
F.to Moschella dott. Santi

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to ZAMPEDRI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Si trasmette la presente deliberazione al competente Organo Regionale di Controllo, ai sensi della seguente normativa:

- Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del medesimo T.U.
- Su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del medesimo T.U.

Poncarale, li 05-10-2009

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
- Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 N. 267.
- Su comunicazione del competente Organo Regionale di Controllo prot. n. _____ del _____, prima del decorso del termine dei 30 gg. Previsti per gli atti soggetti a controllo, non avendo riscontrato vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data _____ Prot. N. _____:

- La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. _____ del _____.
- Sono state prodotte controdeduzioni: atti N. _____ del _____.
Estremi ricezioni atti richiesti: Comitato Regionale di Controllo n. _____ del _____.
- Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHELLA DOTT. SANTI